




CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006041 - 24/05/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, 24 MAG. 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Bologna
Via Farini, 14
40124 BOLOGNA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 92/2011_Tirocinio

In relazione al quesito formulato in data 8 marzo 2011 in tema di tirocinio, si osserva quanto segue.

Il decreto del 5 novembre 2010 si applica per sua espressa previsione "fino all'anno accademico 2011-2012". In nessun caso, dunque, fino all'anno accademico 2011/2012 l'Ordine che abbia già siglato una convenzione con l'Università (la quale abbia immediatamente attivato i corsi) potrà rifiutare l'iscrizione nella sezione "Tirocinanti commercialisti" del registro del tirocinio a coloro che sono iscritti ad un corso di laurea non convenzionato, in quanto il decreto del 5 novembre 2010 prevede un limite alla sua applicazione che è solo temporale ("fino all'anno accademico 2011-2012") e quindi non legato alla stipula (ed attivazione) delle convenzioni locali.

Nel caso in cui presentasse domanda di iscrizione un aspirante tirocinante iscritto ad una laurea specialistica convenzionata presso una Università diversa da quella di Bologna, costui dovrà presentare un certificato dell'Università che attesti la sua iscrizione ad un corso convenzionato, ovvero autocertificare di essere iscritto ad un corso in convenzione specificando in base a quale accordo tra Ordine locale e Università e, comunque, fornendo tutte le informazioni necessarie per procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione